



ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° g.
"Vittorio Bodini"
ARNESANO – MONTERONI
SEDE CENTRALE : Via Vetta d'Italia – 73047 MONTERONI DI LECCE –
Tel.0832/321010 – Fax 323868



ATTI Prot.
CIRCOLARE N. 73

Monteroni 6 aprile 2021

A tutto il Personale scolastico docente

- Infanzia
- Primaria
- Secondaria di Ig.
- **ATA**
- alla DSGA

AGLI ATTI D'ISTITUTO

Oggetto: Comunicazione **URGENTE** – Provvedimenti nazionali e regionali: **D.L. n. 44/1-4-2021** e Ordinanza Regione Puglia **n. 102/4-04-2021** a seguito di mantenimento di classificazione della Puglia in Zona rossa dal 7 aprile al 30 aprile 2021-

Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni Ordine e grado

Si comunica alle SS.LL, che, dal 7 al 30 di aprile 2021, fatte salve eventuali misure diverse adottate dal Governo e/o dalla Regione Puglia, si osserveranno le disposizioni definite nei seguenti documenti normativi:

Decreto legge 1 aprile 2021 – n. 44 – Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 – G.U n. 79 del 1-4-2021 , vigente al 1-4.-2021

- a. Art. 1 – commi 4 e 5;
- b. Art. 2 – Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni Ordine e Grado – comma 1 – “ *Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica*”.

2. Ordinanza Regione Puglia n. 102/4-04-2021:

- a. Punto 1 *“Con decorrenza dal 7 aprile e sino al 30 aprile l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado si svolge in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado). In applicazione della possibilità di deroga prevista nella seconda parte del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, le istituzioni scolastiche della scuola primaria, della secondaria di primo grado, di secondo grado e CPIA devono **garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni**”.*

Pertanto, **è assicurato in presenza** lo svolgimento dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del **primo anno** di frequenza della scuola secondaria di primo grado, secondo l’orario consueto:

- Sc. dell’Infanzia – dalle h. 9:00 alle h.14:00
- Sc. Primaria – dalle h. 8:30 alle h.13:30
- S. Secondaria di I g. – per le sole classi I - dalle h.8:00 alle h.14:00.

Nel frattempo, in ottemperanza a quanto contenuto **nell’Ordinanza Regione Puglia n. 102/4-04-2021 al Punto 1**, questa istituzione scolastica garantirà la didattica digitale integrata (DDI) agli alunni, delle predette classi, le cui famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. **Tale scelta è esercitata una sola volta** e per l’intero periodo di vigenza delle disposizioni. Essa potrà essere richiesta inviando una mail, in tempi brevissimi, all’indirizzo di posta istituzionale, leic840001@istruzione.it, utilizzando l’apposito modulo.

Al contempo si precisa che, sempre **nel Decreto legge 1 aprile 2021 – n. 44** – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 – G.U n. 79 del 1-4-2021 , vigente al 1-4.-2021, all’ Art. 2 – comma 2 – *“Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa **le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza**”.*

E ancora all’ Art. 2 – comma 2 – *“Sull’intero territorio nazionale, **resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza** qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi **l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali**, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.*

A tal proposito, in merito agli alunni con BES, si ribadiscono alcuni punti contenuti nella nota MIUR n. 662 del 12 marzo 2021: “ *le istituzioni scolastiche sono tenute ad un’attenta valutazione dei singoli casi, temperando le esigenze formative dell’alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell’alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal DPCM del 4.03.2021 a tutela del diritto alla salute.*”

Nello specifico per il personale scolastico, si ribadisce quanto contenuto nella nota n. 662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico, **nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa.**


- ✓ l’art. 40, comma 2, che consente gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui è ammessa;
- ✓ l’art.48, comma 1, il quale stabilisce che i datori di lavoro **pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro** per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono la presenza in ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività in modalità a distanza.

Continuano ad essere applicate le disposizioni che prevedono **lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali solo a distanza**, come, del resto, è stabilito per le riunioni di qualsiasi genere nell’ambito delle pubbliche amministrazioni dall’art. 13, comma 3, e di conseguenza, si precisa che, il personale docente effettuerà DDI, per le classi e i casi previsti e declinati nella presente comunicazione, attività sincrona e asincrona secondo il Piano DDI predisposto e deliberato a suo tempo dagli Organi collegiali competenti in materia.

Resta sempre fermo il costante e proficuo riferimento al DPR 275/1999, all’interno del quale sono disciplinate tutte le soluzioni flessibili, di carattere didattico e organizzativo, che le istituzioni scolastiche possono percorrere nella propria autonomia, sulla base del più ampio principio dell’autonomia scolastica costituzionalmente garantito.”

Per il personale ATA, tenuto conto dello stato emergenziale, varrà l’apposito piano per l’erogazione in presenza e in lavoro agile e per la turnazione in sede dei collaboratori scolastici nei vari plessi ai fini dell’erogazione dei servizi e al tempo stesso per contingentare al minimo le presenze.

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.

 Dirigente Scolastico
Addolorata Natale